

Legge regionale 14 luglio 1995 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la promozione delle donazioni di organi, tessuti e cellule staminali nel Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3

(Organizzazione delle strutture)

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Direzione regionale della sanità effettua la ricognizione delle strutture sanitarie pubbliche operanti per le attività di espianto, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule staminali nel territorio regionale, con la individuazione delle specifiche qualificazioni.

(1)

2. L'elenco delle strutture di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. In ognuna delle strutture suddette deve essere garantita la presenza di personale che informi i soggetti di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e all'articolo 1 della legge 12 agosto 1993, n. 301, circa il diritto di assenso o opposizione al prelievo disciplinato dalla vigente legislazione.

4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana apposito atto di indirizzo per il perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e per assicurare omogeneità alle informazioni di cui al comma 3.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 28, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.